

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 22 dicembre 2023.

Riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2023, al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, che riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della predetta funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Visto l'art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, che ha incrementato il fondo di cui al predetto comma 821 di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

Considerato che il citato art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, prevede che il fondo sia ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

Vista la nota n. 7457/C2FIN del 17 novembre 2023, con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha formulato una proposta di riparto del citato fondo per l'anno 2023, che tiene conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, quantificato sulla base del monitoraggio degli indennizzi erogati da ciascuna regione negli anni 2015-2019;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2023;

Ritenuto di dover adempiere a quanto stabilito dalla norma succitata e procedere al riparto del fondo tra le Regioni interessate, secondo la proposta formulata dalle regioni medesime;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2023 il fondo di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come incrementato dall'art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, è ripartito tra le regioni interessate per un importo pari a 50 milioni di euro sulla base delle quote indicate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Le quote di cui al comma 1 sono erogate alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze quale concorso agli oneri sostenuti dalle medesime regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2023

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 22*



ALLEGATO

Tabella 1

REGIONI	Riparto fondo di cui alla legge 178/2020, art.1, comma 821 per l'anno 2023
ABRUZZO	1.632.629,43
BASILICATA	639.220,92
CALABRIA	2.719.673,73
CAMPANIA	6.421.989,69
EMILIA ROMAGNA	5.897.335,95
LAZIO	5.840.911,53
LIGURIA	996.489,99
LOMBARDIA	6.226.086,20
MARCHE	1.465.807,72
MOLISE	386.284,62
PIEMONTE	3.462.227,93
PUGLIA	6.433.828,15
TOSCANA	2.426.911,19
UMBRIA	622.019,24
VENETO	4.276.102,04
SARDEGNA	552.481,68
TOTALE GENERALE	50.000.000,00

24A00685

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2024.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2023.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1-*quinquies* della predetta legge n. 459 del 2001, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giu-

stizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della medesima legge riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e che, con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione e che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2023, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 3.329.920;

America Meridionale: 1.956.648;

America Settentrionale e Centrale: 531.434;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 316.098.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue:

a) Ufficio decentrato di Milano: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Germania, Kosovo, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldova, Polonia, Slovenia, Spagna, Ucraina;

b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svizzera;

c) Ufficio decentrato di Firenze: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Stato Città del Vaticano, Svezia, Turchia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali è responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2024

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

